



**Fondazione dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Firenze**

**CORSO DI FORMAZIONE  
TECNICO GIURIDICA PER CTU**

26 settembre 2018

**La tariffa dei C.T.U.**

---

**1**



## **Gli argomenti dell'intervento:**

- 1 - Le fonti normative e regolamentari
- 2 - Le tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002
- 3 - Considerazioni varie e conclusive



# **LE FONTI**

---

## Le fonti:

- **D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115:** Testo unico delle disposizioni legislative in materia di giustizia
- **D.M. Giustizia 30 maggio 2002:** adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale
- **Legge 8 luglio 1980 n. 319, art. 4**  
(in quanto espressamente non abrogato dall'art. 299 della Legge 319/1980)

# Le fonti normative e regolamentari

---

## **Titolo VII: Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario**

- **Art. 49:** Elenco delle spettanze
  - Individua le spettanze degli ausiliari:
    - Onorario
    - Indennità di viaggio e di soggiorno
    - Spese di viaggio
    - Rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico
  - Indica le modalità di determinazione degli onorari:
    - Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo

**D.P.R. 115/2002**

---

- **Art. 50: Misura degli onorari**
  - Rinvia la misura degli onorari alle tabelle approvate con decreto del Ministero della Giustizia, di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze
  - Stabilisce che le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, temperate con la natura pubblicistica dell'incarico
  - Detta i criteri per la formazione delle tabelle relative agli onorari a tempo

**D.P.R. 115/2002**

---

- **Art. 51:** Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili
  - Rimette al magistrato di determinare gli onorari variabili tenendo conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione professionale fornita
  - Consente al magistrato di dichiarare l'urgenza dell'adempimento, con maggiorazione degli onorari fino al 20 per cento

- **Articolo 52:** Aumento e riduzione degli onorari
  - Gli onorari possono essere aumentati fino al doppio per prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà
  - Se la prestazione non è completata nel termine stabilito per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario:
    - Per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo al termine
    - Gli altri onorari sono ridotti di un terzo

- Art. 4 della Legge 8 luglio 1980 n. 319 (espressamente non abolito dalla novella):
  - Disciplina i soli onorari commisurati al tempo
  - Determina gli onorari in ragione delle vacanze (14,68 euro per la prima e 8,15 euro per le successive)
  - Disciplina la possibilità di aumentare gli onorari a vacanza in determinati casi
  - Rimette al giudice la liquidazione delle vacanze

**Legge 8 luglio 1980 n. 319**

---

- La determinazione degli onorari a vacazione ha carattere residuale, da utilizzarsi solamente quando non è possibile applicare gli onorari fissi o quelli variabili
- Cassazione 3024/2011: *le cause di valore indeterminabile sono solo quelle aventi ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica*
- Cassazione 6414/2007: *l'indeterminabilità del valore della causa deve essere inteso in senso obiettivo, quale conseguenza di un'intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari, al momento di proposizione della domanda*

**Legge 8 luglio 1980 n. 319**

---

- La dottrina è divisa sulla natura del D.M. 30 maggio 2002:
  - È il mero adeguamento delle previgenti tariffe, secondo quanto disposto dall'art. 10 della legge 319/1980 che disciplinava in passato la materia dei compensi agli ausiliari del giudice
    - *la delega di cui all'art. 50 del D.P.R. 115/2002, entrato in vigore il 1 luglio 2002, non era operativa al momento di emissione del DM Giustizia 30 maggio 2002*
    - *Il DM Giustizia fa espresso riferimento alla legge 319/1980*
  - È esercizio del potere di delega di cui all'art. 50 del D.P.R. 115/2002.

# **D.M. 30 maggio 2002**

---

- Allo stato, le tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002 sono le uniche disponibili.
- Ad esse fa espresso riferimento la Circolare Ministero Giustizia 15 marzo 2006, la quale indica il criterio degli onorari a tempo come sussidiario, «*da utilizzarsi esclusivamente se non sia possibile ricorrere al criterio della determinazione in misura fissa o variabile*».

**D.M. 30 maggio 2002**

---

- Il testo del DM 30 maggio 2002 n. 182 è molto breve:
  - Adegua la misura degli onorari a vacanza
    - 14,68 euro per la prima e 8,15 per ciascuna delle successive
  - Rinvia alle tabelle allegate per gli altri onorari
  - Dichiarata di entrare in vigore il 20 agosto 2002

# **D.M. 30 maggio 2002**

---



**LE TABELLE ALLEGATE AL  
D.M. 30 MAGGIO 2002**

---

**Articolo 1:** Criteri per la determinazione degli onorari a percentuale.

- Per la perizia (processo penale):
  - Valore del **bene** o di altra **utilità** oggetto dell'accertamento, determinato sulla base di **elementi obiettivi** risultanti dagli **atti del processo**.
- Per la consulenza tecnica (processo civile):
  - Valore della controversia

# Onorari a percentuale

---

Determinazione del valore della controversia:

- Cassazione 6414/2007: *al fine di stabilire il valore della causa, gli elementi di valutazione sono solo quelli che risultino disponibili fin dall'introduzione del giudizio, essendo irrilevanti quelli acquisiti con l'istruttoria*
- Cassazione 24289/2006: *il valore della controversia si determina in base alla domanda*

# **Valore della controversia**

---

Eccezioni e casi particolari:

- Cassazione 3509/1999: *Nel caso di mancanza di un valore, o di esiguità dello stesso rispetto al lavoro volto dal CTU, è possibile applicare la tabella a percentuale sull'importo desunto dal consulente nella propria relazione peritale*
- Cassazione 3061/2002: *Nel caso di valutazione parziale, la percentuale va applicata sul valore dell'oggetto della contestazione e non all'intero valore della cosa periziata (applicazione del criterio generale, secondo cui il valore della controversia si determina in base alla domanda)*

# **Valore della controversia**

---

- **Art. 2:** materia amministrativa, contabile e fiscale
- **Art. 3:** materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere
- **Art. 4:** materia di bilancio e relativo conto dei profitti e perdite
- **Art. 5:** materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili (salvo quanto previsto nell'art. 4)

# **Le CTU per i dottori commercialisti**

---

## **Articolo 2:** La perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale

- L'onorario è determinato a percentuale per scaglioni
- La soglia dell'ultimo scaglione è di euro 516,456,90, oltre la quale il compenso non è dovuto
- Corte di Cassazione: per valori superiori al limite massimo gli onorari non sono liquidabili
  - *ma il superamento del limite può essere valutato dal giudice come indice dell'eccezionale importanza della perizia, che giustifica la maggiorazione ex art. 52*

- Giurisprudenza contraria:
  - Tribunale di Roma: *per importi superiori a 516K euro, si applica la percentuale dell'ultimo scaglione tabellare*
  - Corte d'Appello di Roma: *la norma va interpretata nel senso che fino al limite massimo dell'ultimo scaglione si applicano necessariamente le aliquote previste, ma non è previsto un divieto di liquidazione per valori superiori*

- **Articolo 3:** Valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali, beni mobili in genere
  - Onorari dimezzati rispetto all'art. 2
  - Onorario minimo euro 145,12.

- **Articolo 4:** bilancio e relativo conto profitti e perdite
  - Onorari a scaglioni sul totale attività e sul totale dei ricavi lordi
  - Onorari ridotti alla metà se il bilancio è relativo a società, enti o imprese che non svolgono attività commerciale od industriale, o che si limitino all'amministrazione di beni immobili o al godimento di redditi patrimoniali
  - Onorario minimo euro 145,12.

## **La CTU in materia di bilancio**

---

- **Articolo 5:** inventari, rendiconti e situazioni contabili, salvo quanto previsto nell'art. 4
  - Onorario fra euro 145,12 e euro 970,42

## **La CTU in materia di inventari e rendiconti**

---



# **CONSIDERAZIONI VARIE E CONCLUSIVE**

---

- Cassazione Civile sez. II 31 marzo 2006 n. 7632: “*nel caso di accertamenti plurimi, anche se compiuti in base ad incarico unitario, è legittima la determinazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti*”
- Criterio generale stabilito dalla giurisprudenza:
  - **Accertamenti ripetitivi:** il compenso va determinato a percentuale, sul cumulo dei valori accertati
  - **Accertamenti distinti:** il compenso va determinato distintamente, per ciascun accertamento

## **La pluralità di incarichi**

---

Conseguenze:

- **Valutazione di un patrimonio** (art. 3) nell'arco di alcuni anni: il compenso va determinato sulla sommatoria dei valori riscontrati all'esito degli accertamenti esperiti
- **Valutazione di bilanci** (art. 4) di società diverse o di bilanci di diverse annualità della stessa società: l'onorario va determinato con riferimento a ciascuno dei documenti contabili esaminati
- Nel caso in cui al CTU sono richiesti accertamenti rientranti in diverse tabelle, gli onorari sono sempre cumulabili

# La pluralità di incarichi

---

26

## D.P.R. 15 30 maggio 2002 n. 115

- **Articolo 71** : le spettanze agli ausiliari del magistrato sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168
- La domanda è presentata a pena di decadenza entro cento giorni dal compimento delle operazioni (i.e. deposito in cancelleria o invio telematico della relazione peritale)
- **Articolo 168**: la liquidazione è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede
- Il decreto è comunicato alle parti ed al P.M. ed è titolo provvisoriamente esecutivo

# Modalità di liquidazione

---

- Le spese della CTU gravano:
  - su tutte le parti del giudizio
  - in solido fra di loro
  - indipendentemente dalla diversa (o assente) disposizione del giudice in ordine alla ripartizione delle spese processuali
- Resta ferma la facoltà della parte vittoriosa che avesse sostenuto le spese di rivalersi in via di regresso nei confronti della parte soccombente

## **Gli obbligati al pagamento**

---

- I chiarimenti non costituiscono un'attività ulteriore rispetto a quella già espletata e remunerata, oggetto di consulenza
- Il CTU è obbligato a fornire chiarimenti, se richiesto
- Relativamente a eventuali chiarimenti forniti, non spetta al CTU un compenso ulteriore, rispetto a quello già riconosciuto per la consulenza tecnica
- Cosa diversa dai chiarimenti sono le integrazioni (a meno che non siano dovute a carenze della perizia originale), per le quali sono dovuti compensi ulteriori

# I chiarimenti

---